

**PROVINCIA DI TRENTO, Legge provinciale n. 22 del 5-09-1991  
Ordinamento urbanistico e tutela del territorio**

(estratto)

Art. 21 – Contenuti

1. Ogni comune ha un proprio regolamento edilizio.
2. Tale regolamento, in armonia con le disposizioni contenute nella presente legge, determina:
  - a) la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale, che esprime pareri obbligatori sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, di concessione e di autorizzazione ad edificare;
  - b) le modalità per la presentazione al comune dei progetti di opere per le relative autorizzazioni o concessioni e per la richiesta ed il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di abitabilità;
  - c) i modi e i termini per la richiesta dei punti fissi di linea e di livello;
  - d) le prescrizioni tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento dell'inquinamento acustico e per il risparmio energetico;
  - e) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni;
  - f) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
  - g) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocarsi all'interno dei centri abitati;
  - h) i modi di approvvigionamento idrico, di scarico dei reflui e di smaltimento dei rifiuti;
  - i) le norme igieniche di interesse edilizio;
  - l) le cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori;
  - m) la definizione e i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

3. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, fra i componenti della commissione edilizia comunale devono essere compresi almeno due esperti scelti tra ingegneri, architetti e **laureati in urbanistica**, uno dei quali scelto fra gli iscritti all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio di cui all'articolo 12. Nella commissione degli altri comuni fra i componenti deve essere ricompreso almeno un ingegnere o un architetto o un **laureato in urbanistica** sempre scelto fra gli esperti iscritti all'albo. Gli esperti di cui al presente comma non possono essere riconfermati.

4. Gli esperti di cui al comma 3 possono assumere, nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e impianti pubblici.